

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A. Prodotto: "Grandine e avversità atmosferiche rischi non agevolati"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che offre la copertura assicurativa per i danni derivanti da grandine ed altre avversità su prodotti agricoli in campo.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati dalle avversità atmosferiche assicurate quali grandine, vento forte, eccesso di pioggia, al prodotto agricolo in garanzia in una superficie dichiarata per un solo ciclo produttivo.

Per maggiori dettagli sulle avversità e sui prodotti assicurati si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?".



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, periodi di carenza per il cui dettaglio si rinvia al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per le cose ubicate in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa, secondo i termini e le modalità previste all'interno del DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?".



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto;
4. cambiali.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre:

- 1) per la grandine e vento forte dalle ore 12.00 dal terzo giorno successivo a quello della notifica della sottoscrizione della polizza di assicurazione;
- 2) per eccesso di pioggia, dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica.

La notifica è la comunicazione della sottoscrizione della polizza di assicurazione, a cura dell'Agente alla Compagnia.

La copertura assicurativa termina:

- 1) Per l'avversità vento forte, venti giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto.
- 2) Per le avversità grandine, eccesso di pioggia, alla fase di maturazione di raccolta del prodotto.
- 3) Per tutte le avversità, alle ore 12.00 del 10 novembre.

La copertura è temporanea pertanto non è previsto tacito rinnovo.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

Per maggiori dettagli sia sulla decorrenza che sulla cessazione delle garanzie si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?".



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; è prevista l'anticipata risoluzione del contratto per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo alla sezione "Come posso disdire la polizza?".

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Grandine e avversità atmosferiche rischi non agevolati

10/07/2021 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **1.952** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.105** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.709** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.219** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.540** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.540** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **205%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto. L'Impresa si obbliga a indennizzare il danno di quantità al prodotto assicurato, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalle seguenti avversità atmosferiche, se indicate sulla polizza di assicurazione e se è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

GRANDINE	per i soli effetti prodotti dalla percossa stessa
VENTO FORTE	per i soli effetti meccanici diretti, anche se causati dallo scuotimento delle piante o parte di esse o del prodotto assicurato e/o dell'abbattimento delle piante in generale
ECESSO DI PIOGGIA	per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale che determina la morte delle piante.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI

Esclusioni grandine ed altre avversità atmosferiche

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate.

In particolare l'Impresa non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- b) danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, valanghe e slavine ;
- c) danni causati da formazione di ruscelli;
- d) danni causati da innalzamento della falda idrica e da cuneo salino;
- e) danni causati da inondazione;
- f) danni causati da incendio;
- g) danni verificatisi a impianto su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- h) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;
- i) danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- j) danni conseguenti a fitopatie;
- k) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- l) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
- m) danni dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
- n) danni dovuti ad impedimento o rinvio della raccolta del prodotto, giunto a maturazione di raccolta, che sia dovuto a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.).

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO, PERIODI DI CARENZA

GRANDINE	FRANCHIGIE, PERIODO DI CARENZA
VENTO FORTE	FRANCHIGIE, LIMITE DI INDENNIZZO, PERIODO DI CARENZA
ECESSO DI PIOGGIA	FRANCHIGIE, SCOPERTO, LIMITE DI INDENNIZZO, PERIODO DI CARENZA

Esemplificazione dell'applicazione di Franchigie e/o Limiti e/o Scoperti

Franchigia

Il contratto prevede l'applicazione di una franchigia espressa in percentuale ed applicata in detrazione alla percentuale del danno subito in garanzia. Il contratto prevede l'applicazione tre diversi tipi di franchigia :

- una franchigia **fissa**;
- una franchigia **scalare**, in base a tabelle concordate ;
- una franchigia **combinata**: in caso di franchigia grandine e/o vento forte inferiore al 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte e da almeno una delle avversità eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, colpo di sole, vento caldo:
- per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30%
- per danni complessivi superiori al 30%, per ogni punto di danno percentuale causato da grandine e/o vento forte la

franchigia viene ridotta progressivamente di un punto fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.
Esempio 1 : INDENNIZZO CON **FRANCHIGIA FISSA** 10%

PARTITA	VALORE RISARCIBILE	DANNO %	Franchigia % fissa	Danno liquidato % con applicazione della franchigia	Indennizzo
1	€ 3.000,00	8	10	0	€ 0,00
2	€ 5.000,00	10	10	0	€ 0,00
3	€ 8.000,00	12	10	2	€ 160,00
4	€ 2.000,00	85	10	75	€ 1.500,00
Totale	€ 18.000,00				€ 1.660,00

Esempio 2 - INDENNIZZO CON **FRANCHIGIA SCALARE** (Prodotto Mais)

PARTITA	VALORE RISARCIBILE	DANNO GRANDINE %	Franchigia % SCALARE	Danno liquidato % con l'applicazione della soglia e della franchigia	Indennizzo
1	€ 3.000,00	8	20	0	€ 0,00
2	€ 5.000,00	19	20	0	€ 0,00
3	€ 2.500,00	35	10	25	€ 625,00
4	€ 1.000,00	40	6	34	€ 340,00
Totale	€ 11.500,00				€ 965,00

Esempio 3 - INDENNIZZO CON **FRANCHIGIA COMBINATA**

PARTITA	VALORE RISARCIBILE	DANNO % GRANDINE	DANNO % ECCESSO DI PIOGGIA	DANNO % COMPLESSIVO	Franchigia % COMBINATA	Danno liquidato % con l'applicazione della franchigia COMBINATA	Indennizzo
1	€ 3.000,00	5	15	20	30	0	€ 0,00
2	€ 5.000,00	1	31	32	29	3	€150,00
3	€ 8.000,00	9	45	54	21	33	€ 2.640,00
4	€ 2.000,00	45	10	55	20	35	€ 700,00
Totale	€ 18.000,00						€ 3.490,00

Scoperto e Limite di Indennizzo

L'assicurazione può prevedere l'applicazione di un limite di indennizzo sul valore risarcibile di ciascuna partita da applicarsi al netto della franchigia contrattuale e dell'eventuale scoperto.

In tal caso, ai fini del calcolo dell'indennizzo, alla percentuale di danno riscontrata si detrae la franchigia contrattuale e successivamente l'eventuale scoperto. Qualora il danno netto risulti superiore al limite di indennizzo, l'indennizzo verrà calcolato in base al limite di indennizzo. In caso contrario l'indennizzo verrà calcolato in base all'aliquota di danno al netto della franchigia contrattuale e dell'eventuale scoperto.

Esempio 4

PARTITA	VALORE RISARCIBILE	DANNO % ECCESSO DI PIOGGIA	Franchigia %	Scoperto %	DANNO AL NETTO DI FRANCHIGIA E SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO %	DANNO RISARCIBILE %	Indennizzo €.
1	€ 10.000,00	100	30	20	56	50	50	€ 5.000,00
2	€ 10.000,00	90	30	20	48	50	48	€ 4.800,00
3	€ 2.500,00	35	30	20	4	50	4	€ 100,00
4	€ 1.000,00	50	30	20	0	50	0	€ 0,00
Totale	€ 23.500,00							€ 9.900,00

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: - darne avviso all'Agenzia dell'Impresa, alla quale è assegnata la polizza di assicurazione, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. Con la denuncia dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro. L'Assicurato dovrà mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le partite assicurate, il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione. - dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all'indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all'Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti alla precedente lettera a); - eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; - non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno. Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione dell'Impresa - Allianz S.p.A., Grandine, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 MILANO - a mezzo telegramma. Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita o di ciascun appezzamento sul quale insiste la produzione denunciata. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della quantità di prodotto ottenuto dalla partita o produzione assicurata. I campioni sono così determinati: - Uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita; - Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa; - Tabacco: le tre o più intere file di piante, che insistono al centro della partita e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa; - Agrumi, frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata. L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio. Per l'UVA DA VINO l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso all'Impresa a mezzo telegramma all'indirizzo Allianz S.p.A. Grandine, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre che provi che questa gli è stata in precedenza impedita. L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia ; per tutte le avversità è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce . Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno l'Impresa circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo. Per i prodotti ORTICOLI: piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENSILI: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli, il danno deve essere comunicato all'Impresa a mezzo telegramma all'indirizzo Allianz S.p.A. Grandine , Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – entro le 24 ore successive.

	Assistenza diretta / in convenzione: Prestazione non presente nel prodotto
	Gestione da parte di altre imprese: Prestazione non presente nel prodotto
	Prescrizione: Ai sensi dell'Art.2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa ai sinistri pregressi), o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, dell'aggravamento del rischio dovuto alla non esecuzione di tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Per i prodotti sotto riportati sono previste specifiche decorrenze e cessazioni della garanzia: • AGRUMI • FRUTTA • FICO D'INDIA • UVA • OLIVE • PISTACCHIO • PRODOTTI ERBACEI • FRUMENTO E ALTRI CEREALI MINORI • CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE • COCOMERI E MELONI, COLZA, SOIA e GIRASOLE • LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA • FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO • MAIS DA GRANELLA – MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA SEME - MAIS DOLCE – MAIS DA BIOMASSA • MELANZANE • PEPERONI • POMODORO • RISO • TABACCO • VIVAI • PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRI DI PORTINNESTI DI VITE) • NESTI DI VITE CERTIFICATI
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione del contratto	Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla Direzione dell'Impresa - Allianz S.p.A., Grandine, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 MILANO -, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni - esclusi i festivi – dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

 A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è dedicato agli Agricoltori.

 Quali costi devo sostenere?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari all' 11%

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

	- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di non accettazione delle risultanze peritali, l'Assicurato può richiedere la perizia d'appello facendone richiesta alla Direzione dell'Impresa. Per le controversie sulla quantificazione del danno e sull'indennizzo è previsto il ricorso ad un collegio di periti, le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. Nei contratti relativi alle avversità atmosferiche delle produzioni agricole, l'obbligazione a carico della Compagnia per la natura del bene assicurato, deve essere definitiva e concordata tra le Parti con il prodotto "in campagna". I costi del perito di parte, sono a carico dell'assicurato, come la metà di quelli relativi all'eventuale terzo perito. Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON</u> POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

Assicurazione contro i danni

Grandine e avversità atmosferiche rischi non agevolati

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione MLIB – 26/02/2021

Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 - Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

ANTERISCHIO	Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
ASSICURATO	Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di Assicurazione.
ATTECCIMENTO	Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zoo tecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia.
COLTURA IRRIGUA	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
CONTRAENTE	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.
EMERGENZA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FRANCHIGIA	Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.
IMPRENDITORE AGRICOLO	Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
INDENNIZZO	La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'Art. 109 del D.L. 7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE	Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui.
LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
NOTIFICA	Per notifica si intende la comunicazione all'Impresa dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore assicurato, comune di ubicazione del rischio, franchigia, avversità atmosferiche assicurate.
PARTITA	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella polizza di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune.
POLIZZA	Il documento che prova l'Assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dall'Assicurato all'Impresa.
PRODOTTO	Le singole specie o sottospecie botaniche.
SCOPERTO	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
SEMINA	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice che stipula con l'Assicurato la Polizza.
TRAPIANTO	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VARIETA'	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

Glossario

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per l'evento **Eccesso di pioggia**, l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno, per tutti gli altri eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe,
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto,

nel testo che segue si intendono per **AVVERSITA' ATMOSFERICHE**:

GRANDINE Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

ECESSO DI PIOGGIA Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Solo ed esclusivamente per le colture erbacee nei primi 40 giorni dalla data di semina e trapianto, sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm nell'arco di un'ora.

VENTO FORTE Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

DATI AGROMETEOROLOGICI In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una **tolleranza del + (più) – (meno) 10% per l'avversità eccesso di pioggia** rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'Art. 19 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro". Per l'avversità eccesso di pioggia e in presenza di più denunce, l'arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell'evento riportata sull'ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

Indice

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI ALLA FRUTTA E VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE	4
---	----------

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	8
---	----------

<i>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</i>	8
--	----------

<i>NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA PLURIRISCHIO AVVERSITÀ' ATMOSFERICHE</i>	9
---	----------

<i>CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITÀ ATMOSFERICHE</i>	17
--	-----------

Condizioni di assicurazione

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI ALLA FRUTTA E VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE

PRODOTTO FRUTTA

Agli effetti della determinazione del danno di qualità, alle tabelle previste nelle Condizioni Speciali di Assicurazione sono attribuiti i seguenti valori:

DEFINIZIONI: DRUPACEE - POMACEE - ACTINIDIA

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità assicurate.

MINIMA è la lesione senza rottura e senza alterazione cromatica dell'epicarpo che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2mm.

LIEVE è la lesione con superficie pari o inferiore a 20mmq (lunghezza massima 4mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3mm.

MEDIA è la lesione con superficie superiore a 20mmq e fino a 40mmq (lunghezza massima 7mm) e/o con profondità superiore a 3mm e sino a 7mm.

NOTEVOLE è la lesione con superficie superiore a 40mmq e sino a 100mmq (lunghezza massima tra 7 e 12mm) e/o con profondità superiore a 7mm e sino a 12mm.

N.B.: 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

N.B.: 2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di loro alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B) FREQUENZA DELLE LESIONI

B1) Drupacee e actinidia

	<i>Lesioni minime e lievi</i>	<i>Lesioni medie e notevoli</i>
QUALCHE	Fino a 4	Fino a 3
PIÙ	Da 5 a 9	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7

B2) Pomacee

	<i>Lesioni minime e lievi</i>	<i>Lesioni medie e notevoli</i>
QUALCHE	Fino a 5	Fino a 4
PIÙ	Da 6 a 10	Da 5 a 7
NUMEROSE	Oltre 10	Oltre 7

Condizioni di assicurazione

- C) ONDULAZIONE:** Fenomeno (tipico delle mele) di modificazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica.

TRACCIA	È determinata da non più di una lesione lieve.
LIEVE	La superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media.
MEDIA	La superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole.
NOTEVOLE	La superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

- D) DEFORMAZIONE:** Fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci.

LIEVE	La superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.
MEDIA	La superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/3 di quella del frutto.
NOTEVOLE	La superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

- E) FRUTTO DISTRUTTO:** È quel frutto le cui lesioni, superando i massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco. Fermo il disposto dell'Art. 11 Esclusioni - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da eventi assicurati.

- F) LESIONE RIPARATA:** È quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per la formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI - OLIVE

Per quanto riguarda la profondità delle lesioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:

- Lesioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- Lesioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- Lesioni notevoli al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, la seconda metà del mesocarpo.

Alla "frequenza" vengono attribuiti i seguenti valori:

QUALCHE	Da 1 a 3 lesioni
PIÙ	Da 4 a 7 lesioni
NUMEROSE	Oltre 7 lesioni

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 90% solamente per le «lesioni e lacerazioni profonde al mesocarpo».

Pertanto i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 90%.

Condizioni di assicurazione

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati colpiti nei primi stadi di crescita, causando una forte necrosi del lato battuto; quindi il frutto, sviluppandosi soprattutto dalla parte non colpita, dà origine a deformazioni.

Relativamente alla marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'art. 11 – Esclusioni - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE

POMACEE

Definizioni e frequenza:

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

RADA	Fino a 7 sull'intera pianta
QUALCHE	Da 8 fino a 12 sull'intera pianta
NUMEROSE	Oltre 12 sull'intera pianta

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- cm.50 a cm.100 per il pero;
- cm.60 a cm.110 per il melo.

DRUPACEE

Definizioni e frequenza:

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Possono essere < 1,5 cm o > 1,5 cm.

LACERAZIONE: ferita estesa (di norma ma non necessariamente > 2,5 cm) e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

RADA	Fino a 7 sull'intera pianta
QUALCHE	Fino a 12 sull'intera pianta
NUMEROSE	Oltre 12 sull'intera pianta

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da 40 cm per tutta la lunghezza dell'astone sul pesco.

Condizioni di assicurazione

VIVAI DI VITE, PIANTE MADRI DI PORTINNESTI DI VITE, NESTI DI VITE CERTIFICATI

Definizioni:

Lesione: l'effetto del danno da grandine che abbia comportato la rimarginazione dei tessuti.

Lacerazione : effetto del danno da grandine che abbia comportato la mancata rimarginazione dei tessuti.

Frequenza:

Qualche : fino a 3

Più : da 4 a 6

Numerose : oltre 6

Condizioni di assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma della polizza di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 e 1894 Cod. Civ. .

Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate, deve essere corrisposto dall'Assicurato alla sottoscrizione della polizza di assicurazione.

L'Impresa presta le singole coperture assicurative mediante la polizza di assicurazione.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

La garanzia per ogni singola polizza di assicurazione decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali:

- 1) per la grandine e vento forte dalle ore 12.00 dal terzo giorno successivo a quello della notifica della sottoscrizione della polizza di assicurazione,
- 2) per l'eccesso di pioggia dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica.

La notifica è la comunicazione della sottoscrizione della polizza di assicurazione, a cura dell'Agente all'Impresa, avvenuta con trasmissione telematica.

La data di notifica, effettuata come descritto al comma precedente, è quella esposta nella polizza di assicurazione.

La garanzia assicurativa - **per tutte le avversità** - cessa alla fase di maturazione di raccolta del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Direzione dell'Impresa – Allianz S.p.A., Grandine, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 MILANO che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 6 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 7 – Foro competente e rinvio alle norme di legge

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o quello della sede dell'Impresa.

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni di assicurazione

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA PLURIRISCHIO AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Art. 9 - Oggetto della garanzia

L'Impresa indennizza il danno di quantità causato dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sulla polizza di assicurazione e se è stato pagato il premio, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette o alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

Art. 10 - Ispezione dei prodotti assicurati

L'Impresa ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art. 11 – Esclusioni

Oltre a quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, l'Impresa non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- b) danni verificatisi a seguito di terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, rigurgiti di fogna, cedimenti o smottamenti del terreno, valanghe e slavine;
- c) danni causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- d) danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia e da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) danni causati da inondazione;
- f) danni causati da incendio;
- g) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- h) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- i) danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- j) danni conseguenti a fitopatie;
- k) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- l) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- m) danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta a indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- n) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- o) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE, ove previste.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

Condizioni di assicurazione

Art. 12 – Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della aliquota di franchigia indicata sulla polizza di assicurazione per ciascuna avversità assicurata, così come di seguito indicato e fermi eventuali scoperti e limiti di indennizzo previsti ai successivi **artt.14 – Scoperto e 15 – Limite di indennizzo**.

a) FRANCHIGIA GRANDINE

Franchigia fissa:

- **franchigia minima 20%**: capperi, carciofi, ciliegie, gemme di meli, hamamelis, noce da legno, piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina), pioppelle, pioppo, vivai di piante da frutto, vivai di piante di olivo, vivai di fragole, vivai di piante ornamentali, vivai di pioppi.
- **franchigia minima 15%**: aglio, albicocche, aneto, anice, arachidi, asparago, basilico, bieta (foglie), bietola rossa, bietola da zucchero seme, borraggine, broccoli, broccoletti autunnali, bunching onion seme, cachi, camomilla, canapa, cardo, carota, cartamo, castagne, cavolfiore, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo rapa, cavolo nero, ceci, cetrioli, cicerchia, cicoria, cipolle, cipolline, cocomeri, colza, coriandolo, echinacea radici, erba medica da seme, fagioli, fagiolini, fava secca, fave, favino, feijoa, fico d'india, finocchi, fiori in pieno campo (clivie, lillium, gladioli, rose, azalee, rododendri, crisantemi, rosa canina, astatici, astri), fragole, fragoloni, fragoline di bosco, fragoloni rifioriti, fronde ornamentali in pieno campo, indivia, insalate, lattuga, lavandino, limoni, lino, loietto, lupini, mandorle, melanzane, melissa, mele, meloni, menta, nati di viti, nettarine, nocciole, noci, ortoflorovivaistiche in serra o sotto tunnel, passiflora, patate, peperoncino, peperoni, pere, pesche, piante di viti porta innesti (talee), piselli, pisello proteico, pistacchio, pomodoro, porro, prezzemolo, quinoa, radicchio, rape, ravanelli, rucola, scalogno, sedano, susine, tabacco, trifoglio da seme, vivai di viti (barbatelle), zafferano, zucca, zucchine.
- Per tutti i prodotti sopra elencati e non, si intendono comprese anche le produzioni da seme.
Per tutti i prodotti sopra elencati e non, si intendono comprese anche le produzioni da seme.
- **franchigia minima 10%** per tutti gli altri prodotti.

Sono ammesse le seguenti franchigie opzionali:

- per i prodotti a franchigia minima 20%, opzione della franchigia del 30%,
- per i prodotti a franchigia minima del 15%, opzione della franchigia del 20% o 30%,
- per i prodotti a franchigia minima del 10%, opzione della franchigia 15%, 20% o 30%.

Franchigia scalare 20%:

E' ammessa la stipulazione di polizze di assicurazione con franchigia iniziale del 20%, al superamento della quale ai fini del calcolo dell'indennizzo l'Impresa applicherà per ciascuna partita assicurata la franchigia scalare corrispondente al danno così come previsto, per ciascun prodotto, nella tabella di seguito indicata:

MAIS – OLEAGINOSE – CEREALI – RISO

DANNO	FRANCHIGIA	DANNO	FRANCHIGIA
20	20	31	12
21	19	32	11
22	18	33	11
23	17	34	10
24	16	35	10
25	15	36	9
26	14	37	9
27	14	38	8
28	13	39	7

Condizioni di assicurazione

29 30	13 12	40 41 e oltre	6 5
----------	----------	------------------	--------

In presenza di danni causati dal solo vento forte o combinati grandine e vento forte, la franchigia scalare corrispondente a danni complessivi uguali o superiori al 40% è pari al 10%.

b) FRANCHIGIA ALTRE AVVERSITA'

Per l'avversità **eccesso di pioggia**, la franchigia è fissa e assoluta e pari al 30%.

Per l'avversità **vento forte** e limitatamente ai prodotti di seguito indicati la franchigia è fissa e assoluta e pari al:

- b1) **franchigia 10%** per actinidia, mais, riso, soia, olive da olio, olive da tavola, sorgo, girasole, uva da vino e uva da tavola, e bietola da zucchero (radice);
- b2) **franchigia 20%** per capperi, carciofo, ciliegie, gemme di meli, hamamelis, noce da legno, piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina), pioppelle, pioppo, vivai di piante da frutto, vivai di piante di olivo, vivai di fragole, vivai di piante ornamentali, vivai di pioppi.

Per tutti gli altri prodotti la franchigia fissa e assoluta è pari al 15%.

Nel caso in cui la franchigia indicata sulla polizza di assicurazione per l'avversità grandine risulti superiore all'aliquota di franchigia minima indicata alla precedente lettera a), anche la franchigia relativa all'avversità vento forte assumerà la medesima entità.

Art. 13 – Applicazione franchigia per avversità singole o combinate

Con riferimento a quanto disposto al precedente **art. 12 – Franchigia**:

- 1) al verificarsi, in forma singola, dell'avversità grandine o dell'avversità vento forte la franchigia applicata è fissa e assoluta ed è pari a quella indicata sulla polizza di assicurazione.
- 2) al verificarsi, in forma singola, dell'avversità eccesso di pioggia: la franchigia applicata è assoluta e pari al 30%.
- 3) in caso di franchigie fisse differenti per le avversità grandine e vento forte, al verificarsi di danni combinati da grandine e vento forte la franchigia per entrambe le avversità è elevata automaticamente al livello superiore.
- 4) in caso di franchigia grandine e/o vento forte inferiore al 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte e da eccesso di pioggia:
 - 1) per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30%;
 - 2) per danni complessivi superiori al 30%, per ogni punto di danno percentuale causato da grandine e/o vento forte la franchigia viene ridotta progressivamente di un punto fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

Quanto sopra indicato al punto 4.2) non trova applicazione nel caso in cui nella polizza di assicurazione la franchigia grandine sia pari alla franchigia avversità del 30%.

Art. 14 – Scoperto

Qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato esclusivamente o prevalentemente dall'avversità:

- **eccesso di pioggia** - limitatamente ai prodotti: pomodoro, cocomeri, meloni, peperoni, melanzane, patate, tabacco, ciliegie, albicocche, susine, piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina), colture da seme, e altre produzioni orticole;

in forma singola o fra loro combinata, verrà applicato all'intero indennizzo, per partita assicurata, uno scoperto del 20%.

Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi riferiti alle combinazioni avversità eccesso di pioggia/prodotto sopra indicate siano maggiori rispetto al danno complessivo dovuto dalle altre avversità indicate nella polizza di assicurazione.

Condizioni di assicurazione

A parziale integrazione a quanto riportato ai commi precedenti, per le produzioni biologiche riferite:

- **alle colture orticole**, qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato dalle avversità **grandine e/o vento forte**, verrà applicato all'intero indennizzo, per partita assicurata, uno scoperto del 20%,
- **alle pomacee, drupacee e frutticole varie**, qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato dalle avversità **grandine e/o vento forte e/o eccesso di pioggia**, verrà applicato all'intero indennizzo, per partita assicurata, uno scoperto del 20%.

Alle polizze di assicurazione emesse a franchigia fissa 30% per tutti gli eventi assicurati non si applica lo scoperto.

Art. 15 - Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo sul valore risarcibile di ciascuna partita in garanzia. Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sotto partite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a sé stanti.

I seguenti limiti di indennizzo sono applicati in sede di calcolo dell'indennizzo al netto della franchigia contrattuale e dell'eventuale scoperto e **verranno applicati all'intero indennizzo**.

L'Impresa in presenza di danni causati da:

- a) **eccesso di pioggia**, non indennizzerà un importo superiore al **50%** del valore risarcibile di ciascuna partita in garanzia,
- b) **vento forte** per i prodotti **susine, susine precoci, pere, pere precoci, olive, tabacco, cereali, produzioni orticole e le produzioni da seme**, non indennizzerà un importo superiore al **70%** del valore risarcibile di ciascuna partita in garanzia,
- c) **grandine e vento forte** limitatamente al prodotto **ciliegie, colture da seme, e piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina)** non indennizzerà un importo superiore al **70%** del valore risarcibile di ciascuna partita in garanzia.
In caso di franchigia scalare 20 - 5 non verrà indennizzato un importo superiore al 85% del valore risarcibile per Mais Oleaginose Cereali e Riso.
- d) **grandine e vento forte** limitatamente al prodotto tabacco e tabacco Kentucky non indennizzerà un importo superiore al **80%** del valore risarcibile di ciascuna partita in garanzia.

I limiti di indennizzo per avversità assicurata sopra indicati si applicano qualora il prodotto assicurato sia stato esclusivamente danneggiato in forma singola o fra loro combinata da una o più delle avversità puntualmente richiamate all'interno delle lettere a), b), c) e d).

In caso di danni combinati tra una o più delle avversità indicate all'interno delle lettere a), b), c) e d) con altre avversità assicurate, il limite di indennizzo viene applicato solo qualora l'incidenza delle avversità puntualmente richiamate all'interno delle lettere a), b), c) e d) sia prevalente. Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti da una o più delle avversità puntualmente richiamate all'interno delle lettere a), b), c) e d) siano maggiori rispetto al danno complessivo dovuto dagli altri eventi assicurati.

In caso di applicazione di livelli differenti di limiti di indennizzo si applica il limite di indennizzo prevalente.

Art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Agenzia all'Impresa e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo all'Impresa, secondo il disposto della lettera a) dell'**art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** -, affinché venga accertato il danno in funzione del quale l'Impresa ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 17 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi, in una partita o produzione assicurata, la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima

Condizioni di assicurazione

dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella polizza di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio, per raccomandata, della richiesta all'Impresa fino alla data presumibile di cessazione della garanzia dichiarata dall'Assicurato.

Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni dei precedenti comma.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata motivandolo, da parte dell'Impresa all'Assicurato, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 18 – Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti seminati in successione ad altra coltura la polizza di assicurazione deve riportare la seguente dichiarazione:

"Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il..."

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti potrà chiedere l'annullamento totale o parziale della polizza di assicurazione, dandone comunicazione all'Intermediario a mezzo lettera raccomandata o telegramma entro e non oltre il 20 luglio.

Art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia dell'Impresa, alla quale è assegnata la polizza di assicurazione, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all'indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all'Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti alla precedente lettera a);
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo **art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;**
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le partite assicurate, il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio, prevista dall'**art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia.**

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia:

- per tutte le avversità è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce.

Art. 20 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno l'Impresa circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 21 - Modalità per la rilevazione del danno

L'ammontare del danno è stabilito direttamente dall'Impresa - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di

Condizioni di assicurazione

diploma di perito agrario o di geometra o di altro titolo equipollente ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 22 - Mandato del perito

Il perito di cui all'**art. 21 – Modalità per la rilevazione del danno**, deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare al momento del sinistro la produzione in garanzia;
- d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o coltura limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto all'**art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo **art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La quantificazione del danno deve essere eseguita secondo le norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione, per singola partita e in base ai prezzi unitari fissati in Polizza per i singoli prodotti, con le seguenti modalità:

- a) le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da avversità atmosferiche assicurate devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto realmente ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
- b) dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni causati da avversità atmosferiche assicurate come detto all'**art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** - e quelle relative alla franchigia. Ai fini della valutazione del danno, qualora una partita assicurata risulti scomposta in due o più sottopartite, queste ultime saranno considerate come partite a sé stanti;
- c) in caso di danni successivi, le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al comma a) del presente articolo.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, come da successivo **art. 25 - Perizia d'appello** -, viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dalla polizza di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'**art. 25 - Perizia d'appello** -, la perizia diviene definitiva per l'Impresa ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione dell'Impresa - Allianz S.p.A., Grandine, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 MILANO - a mezzo telegramma.

Condizioni di assicurazione

Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita o di ciascun appezzamento sul quale insiste la produzione denunciata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) dell'**art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della quantità di prodotto ottenuto dalla partita o produzione assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione l'Impresa omette di provvedere a tale quantificazione, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui all'**art. 21 - Modalità per la rilevazione del danno** e secondo le norme di cui all'art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Direzione dell'Impresa - Allianz S.p.A., Grandine, Piazza tre Torri, 3 - 20145 MILANO - a mezzo lettera raccomandata.

Le spese di perizia sono a carico dell'Impresa.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 25 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta alla Direzione dell'Impresa, - Allianz S.p.A., Grandine, Piazza Tre Torri, 3 - 20145 MILANO - mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti all'**art. 21 - Modalità per la rilevazione del danno**.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, l'Impresa deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, l'appellante può chiederne la nomina al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione si trovano ubicate le partite danneggiate dall'appello.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito. Se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato, come sopra, dal Presidente del Tribunale competente.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

Art. 26 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'**art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'**art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** - ultimo comma.

Quando l'Impresa non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'**art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**.

Art. 27 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di

Condizioni di assicurazione

sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'**art. 4 - Rettifiche**.

Rettifiche.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla Direzione dell'Impresa - Allianz S.p.A., Grandine, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 MILANO, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni – esclusi i festivi - dal ricevimento, indicare il provento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Art. 29 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Sulla polizza di assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, l'Impresa non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

Art. 30 - Pagamento dell'indennizzo

L'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo trascorsi 30 giorni dalla data del bollettino di campagna sempreché sia stato pagato il premio, diversamente essa provvederà entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento del premio.

Condizioni di assicurazione

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

PRODOTTO ASSICURATO

Art. 31 – Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.

L'Impresa si obbliga a indennizzare il danno di quantità al prodotto assicurato, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalle seguenti avversità atmosferiche, se indicate sulla polizza di assicurazione e se è stato pagato il relativo premio:

- **grandine:** per i soli effetti prodotti dalla percossa stessa;
- **vento forte:** per i soli effetti meccanici diretti, anche se causati dallo scuotimento delle piante o parte di esse o del prodotto assicurato e/o dell'abbattimento delle piante in generale;
- **eccesso di pioggia:** per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale. Per tutte le specie di frutta la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da spaccatura dei frutti (cracking) che avvengono nei venti giorni antecedenti la raccolta del prodotto. Limitatamente al prodotto ciliegie tale estensione è efficace nei dieci giorni precedenti la raccolta del prodotto.

E' inoltre indennizzato il danno di qualità, laddove previsto.

Art. 32 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'**art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:

- Uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- Tabacco: le tre o più intere file di piante, comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, che insistono al centro della partita e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa;
- Agrumi, frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTO AGRUMI

Art. 33 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 delle date sottoindicate, relative all'anno di stipulazione del contratto:

1 giugno	limoni (primo fiore);
15 giugno	arance, mandarance, tangel, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
1 ottobre	limoni estivi (verdelli).

Condizioni di assicurazione

La garanzia, fermo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, termina alle ore 12.00 delle date sottoriportate, relative all'anno successivo a quello di stipulazione del contratto e precisamente:

28 febbraio	per mandarance, tangeli, mandarini (esclusa Varietà "Ciaculli"), Kumquat, Satsuma;
31 marzo	Per limoni (primo fiore);
30 aprile	per arance (escluse Varietà "Ovale" e "Valencia"), mandarini "Ciaculli", pompelmi, bergamotti, chinotti;
31 maggio	Per arance Varietà "Ovale" e "Valencia";
30 giugno	Per limoni estivi (verdelli).

Art. 34

Per i limoni l'assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell'anno in cui è stato sottoscritto il contratto; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.

Art. 35

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classificazione	% danno
a) Illesi; segni di percossa, qualche lesione all'epicarpo (flavedo)	0
b) Più lesioni all'epicarpo (flavedo); qualche lesione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi	30
c) Numerose lesioni all'epicarpo (flavedo); lesioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie	60
d) Lesioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi	80
e) Profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa); frutti distrutti	100

Art. 36

Per gli agrumi, limitatamente all'avversità vento forte la cessazione della garanzia è stabilita ad inizio cascola fisiologica. Per l'eccesso di pioggia la garanzia termina ad inizio cascola fisiologica e comunque non oltre le ore 12.00 delle date sotto riportate relative all'anno successivo a quello di stipulazione del contratto e precisamente:

- 15 gennaio: per le arance Navelina, Tarocco Tapi e Tarocco Nucellare
per i mandarini: Avana
per le mandarance: Clementine
- 30 gennaio: per le arance: Moro e Washington Navel
- 30 marzo: per le arance: Sanguinello e Tarocco (altre varietà)
- 30 marzo: per i mandarini: Ciaculli;
- 30 aprile: per le arance: Ovale e Valencia.

Condizioni di assicurazione

PRODOTTO FRUTTA

Art. 37 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio:

- dalla schiusa delle gemme per il prodotto actinidia;
- dall'allegazione per le altre specie.

La garanzia dell'actinidia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E.. La garanzia cessa comunque secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**.

Per il prodotto ciliegie, ad integrazione di quanto riportato alla **lettera L) dell'art. 11 – Esclusioni**, si conviene che per data di inizio raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

Art. 38 – Condizioni di operatività della garanzia

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione dell'Impresa.

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti)
- impianti anti pioggia (teli), tunnel

Le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina) dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni provocati da grandine al prodotto assicurato nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficienza) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dalla polizza di assicurazione.

Art. 39 – Impianti di difesa attiva – Reti antigrandine

Per le produzioni FRUTTICOLE coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) in piena efficienza, ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura, la garanzia grandine, a scelta dell'Assicurato ed a parziale rettifica a quanto previsto all'art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, cessa alle ore 12.00 del 15 maggio per le drupacee, 25 maggio per le pomacee e 31 maggio per l'actinidia.

Condizioni di assicurazione

Per le produzioni frutticole sotto rete, limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata, la copertura assicurativa riferita all'avversità grandine si intende estesa sino alla fase di maturazione raccolta del prodotto, fermo quanto previsto all'ultimo comma **dell'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**. In questo caso il valore assicurato in garanzia non potrà in alcun modo risultare superiore all'8% della produzione complessiva della partita assicurata.

La scelta dell'opzione di cui al 1° comma da parte dell'Assicurato deve essere indicata sulla polizza di assicurazione ed è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti dall'impianto medesimo.

Per le produzioni frutticole coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) con cessazione della garanzia secondo quanto previsto **all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

A parziale rettifica a quanto previsto **all'art. 17 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio** - per la garanzia grandine con cessazione della garanzia alle date riportate al I comma è ammessa la richiesta di riduzione del prodotto assicurato, sempreché la domanda si presentata entro e non oltre il termine del 5 maggio per le drupacee e del 15 maggio per pomacee e actinidia. Per le produzioni di albicocche e ciliegie il termine è anticipato al 25 aprile.

Art. 40 – Tabelle di liquidazione danni da grandine e vento forte – convenzionale A e B

Il danno complessivo, per i prodotti di seguito indicati, è CONVENZIONALMENTE valutato secondo le classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti A o B, in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sulla polizza di assicurazione. Per i prodotti ACTINIDIA, ALBICOCCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.

Tabella: actinidia

CONVENZIONALE		% danno	
		Coeff. A	Coeff. B
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	30	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	60	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2 cmq di superficie totale	80	85
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti	100	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La singola lesione lieve è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.

Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Condizioni di assicurazione

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
3° MAGG.	=	8	11	15	17	20	23	25	30
1° GIU.	=	9	12	15	18	22	26	28	30
2° GIU.	=	10	14	17	20	24	29	32	35
3° GIU.	=	12	16	20	24	28	32	36	40
1° LUG.	=	10	14	18	22	25	27	32	35
2° LUG.	=	8	11	15	17	20	23	25	30
3° LUG.	=	6	8	10	12	14	16	20	25
1° AGO.	=	5	7	9	11	12	13	15	18
2° AGO.	=	4	5	7	8	9	11	13	15
3° AGO.	=	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

Tabella: albicocche, nettarine, pesche, susine

CONVENZIONALE		% danno	
		Coeff. A	Coeff. B
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq)	25	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq)	40	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq).	70	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100	100

Tabella: mele

CONVENZIONALE		% danno	
		Coeff. A	Coeff. B
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non	40	55

Condizioni di assicurazione

	riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3 cmq di superficie totale		
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3 cmq di superficie totale	70	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100	100

Tabella: pere

CONVENZIONALE		% danno	
		Coeff. A	Coeff. B
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3 cmq di superficie totale	50	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3 cmq di superficie totale	80	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100	100

Tabella: ciliegie

		% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,20 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,30 cmq di superficie totale	25
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,50 cmq di superficie totale	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,50 cmq di superficie totale.	70
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100

Condizioni di assicurazione

Tabella: cachi

Classificazione	% danno
a) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b) Qualche lesione lieve al mesocarpo, qualche ammaccatura lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale	20
c) Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; più ammaccature lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	40
d) Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale	75
e) Numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante; frutti distrutti	100

Tabella: noci, mandorle e nocciole

Classificazione	% danno
a) Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b) Lesioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione	40
c) Embrione compromesso fino al 50%	70

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per i prodotti **noci, mandorle e nocciole**, a parziale deroga **dell'art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la garanzia **vento forte** cessa alla maturazione di raccolta del prodotto assicurato, e comunque, per il prodotto Noci, alle ore 12.00 del 5 settembre per tutte le varietà ad esclusione della Chandler per la quale la data di cessazione della garanzia viene fissata alle ore 12.00 del 15 settembre; per il prodotto Mandorle e Nocciole la garanzia cessa alle ore 12 del 10 Agosto.

In deroga a quanto previsto nelle DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI per l'evento eccesso di pioggia:

- gli effetti devono essere riscontrati, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale, insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- la garanzia è limitata unicamente agli effetti causati da asfissia radicale tali da causare la compromissione della vitalità della pianta oppure la morte della pianta stessa.

PRODOTTO FICO D'INDIA

Art. 41 – Decorrenza della garanzia

A parziale deroga **dell'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** per il prodotto Fico d'India varietà Bastardone la garanzia **grandine** cessa alle ore 12.00 del 5 dicembre.

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto delle Condizioni Generali il danno è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e coefficienti:

Condizioni di assicurazione

Descrizione		% danno
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve al mesocarpo; qualche ammaccatura lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	20
c)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; più ammaccature lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole, ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2 cmq di superficie totale	75
e)	Numerose lesioni medie, più e numerose lesioni notevoli; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante; frutti distrutti	90

PRODOTTO PICCOLI FRUTTI

Art. 42 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per il prodotto lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina.

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel.

Le reti e i teli devono essere stesi dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche eccesso di pioggia e grandine. Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dalla polizza di assicurazione.

Art. 43 – Tabella di liquidazione danni da grandine

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto delle Condizioni Generali il danno è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e coefficienti:

Piccoli frutti: tabella

Descrizione		% danno
a)	Frutti illesi	0
b)	Lesioni all'epicarpo; segni di percossa	10
c)	Lesioni lievi al mesocarpo	30
d)	Lesioni medie al mesocarpo	60
d)	Lesioni notevoli al mesocarpo, frutti persi, frutti distrutti	100

PRODOTTO UVA

Art. 44 – Decorrenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Condizioni di assicurazione

Uva da vino

Art. 45 – Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta - condizioni di operatività della garanzia

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona o altre cantine private presenti nella zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata all'Impresa che presta la garanzia, a mezzo telegramma, mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

Art. 46 – Denuncia di danno per Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta

A parziale modifica dell'art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - lettera a), l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso a mezzo telegramma alla Direzione dell'Impresa – Allianz S.p.A., Grandine, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 MILANO, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

Art. 47

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché, se dichiarato in polizza, a quella di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità dovuta a grandine, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

UVA DA VINO (cod. 002B000)

Percentuale perdita quanti/qualitativa	0	10	20	30	40	50	60	70	>80
Coeff. di maggiorazione sul prodotto residuo	0	4.5	10.5	15	22.5	30	45	60	75

Per i danni intermedi si procedere per interpolazione.

I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati dalle ore 12.00 del:

- 15 giugno per l'Italia Centrale, Meridionale e le Isole
- 20 giugno per l'Italia Settentrionale

Uva da tavola

Art. 48

La garanzia grandine si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

Condizioni di assicurazione

- a) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- b) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento uguale all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

Art. 49

I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto ad eventi non in garanzia, così come disposto all'art. 11 – **Esclusioni**, in caso di danno da grandine e/o da una delle avversità in garanzia, saranno indennizzati per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

Per quanto riguarda l'evento eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

Art. 50

Fermo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la **cessazione della sola garanzia grandine** è prevista alle ore 12.00 del 30 novembre.

Art. 51 – Uva da tavola coperta con teli di plastica – uva da tavola sotto rete grandine

Per gli impianti di uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata sulla polizza di assicurazione, la garanzia grandine cessa come di seguito indicato:

- **con teli di plastica** - la garanzia cessa con la graduale copertura del prodotto e, comunque, non oltre le ore 12.00 del 5 settembre; limitatamente alla regione Sicilia detto termine è prorogato, **limitatamente alla sola garanzia grandine**, alle ore 12.00 del 10 dicembre.

Per gli impianti di **uva da tavola sotto rete antigrandine**, la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

PRODOTTO OLIVE

Art. 52

La garanzia grandine fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio dall'allegazione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12.00 del 30 novembre per le olive da olio. La garanzia Vento Forte termina alle ore 12 del 20 settembre per le olive da tavola e da olio.

Olive da olio

Art. 53

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella: olive da olio

Classificazione		% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato	0

Condizioni di assicurazione

b)	Lesioni lievi al mesocarpo; ammaccature	10
c)	Lesioni medie al mesocarpo; ammaccature deformanti	35
d)	Lesioni notevoli al mesocarpo	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute	100

Olive da tavola

Art. 54

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella: olive da tavola

Classificazione	% danno
a) Illese; segni di percossa; ondulato	0
b) Lesioni all'epicarpo	10
c) Lesioni lievi al mesocarpo; ammaccature	30
d) Lesioni medie al mesocarpo; ammaccature deformanti	60
e) Lesioni notevoli al mesocarpo; lesioni che raggiungono l'endocarpo; drupe perdute	100

PRODOTTO PISTACCHIO

Art. 55

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio a partire dal 5 maggio e comunque ad avvenuta allegazione e termina alle ore 12.00 del 5 settembre. La garanzia Vento Forte termina alle ore 12 del 20 di Agosto.

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella: pistacchio

Classificazione	% danno
a) Illesi;	0
b) Lesione superficiale del mallo (epicarpo e mesocarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	10
c) Più lesioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione estesa di essudato gommoso	30
d) Più lesioni all'endocarpo e/o alterazioni cromatiche lievi; lesione all'endocarpo con estesa alterazione cromatica	50
e) Lieve lesione al seme (parte edule)	75
f) Più lesioni lievi e/o estesa lesione al seme; frutto asportato e/o distrutto	100

Condizioni di assicurazione

PRODOTTI ERBACEI

Art. 56 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto **dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); sulla polizza di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato **all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il 30 novembre. Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO da consumo fresco e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti, la soglia minima di danno è calcolata sul valore dell'intero ciclo produttivo.

Per i prodotti per i quali la pratica culturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia grandine, se dichiarato in polizza, è prorogata fino a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Polizza.

La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Impresa - Allianz S.p.A., Grandine, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 MILANO con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

Art. 57

Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Art. 58

Per i prodotti ORTICOLI: piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENS: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli, a deroga dell'**art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** -, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Direzione dell'Impresa – Allianz S.p.A., Grandine, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 MILANO – entro le 24 ore successive.

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)

Art. 59 - Oggetto dell'assicurazione

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sotto riportati:

Condizioni di assicurazione

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
1° GIU.	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2° GIU.	-	3	6	8	10	13	15	18	20
3° GIU.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
1° LUG.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
2° LUG.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
3° LUG.	-	3	6	8	10	13	15	18	20
1° AGO.	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2° AGO.	-	0	0	5	6	8	9	10	12
3° AGO.	-	0	0	0	5	6	8	9	10

FRUMENTO E ALTRI CEREALI MINORI

Art. 60 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio per i cereali dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 1 marzo.

La garanzia vento forte cessa per i cereali all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico.

La garanzia riguarda il danno per perdita di quantità, per effetto delle avversità assicurate.

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE

Art. 61

A deroga dell'art. 56 – **Decorrenza e cessazione della garanzia** -, il rischio a carico dell'Impresa, fermo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, termina progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato, cessa comunque trascorsi 100 giorni dalla data di trapianto o 112 giorni dalla data di semina oppure alle ore 12.00 del:

- 15 settembre per l'Italia Settentrionale
- 15 ottobre per l'Italia Centrale
- 30 novembre per l'Italia Meridionale, la Sicilia e la Sardegna

Art. 62

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella: cetrioli, zucchini e zucche

Classificazione	% danno
a) Illesi; segni di percossa; qualche lesione all'epicarpo	0

Condizioni di assicurazione

b)	Plurime lesioni all'epicarpo	10
c)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	25
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75
f)	Deformazioni molto gravi; frutti distrutti	100

PRODOTTO COCOMERIE MELONI

Art. 63 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - la garanzia comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;

e cessa:

per le coltivazioni forzate e semiforzate:

- alle ore 12.00 del 15 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;

per le coltivazioni a cielo aperto:

- alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;

per le coltivazioni tardive:

- alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Art. 64 - Operatività della garanzia

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

In polizza deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 65

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori(*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

Tabella: cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e meloni

Classificazione	% danno
a) Fiori (*) e/o frutti illesi; lesioni all'epicarpo	0
b) Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
c) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
d) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80
e) Deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Tabella: cocomeri varietà Sugar Baby e simili

Condizioni di assicurazione

Classificazione	% danno
a) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo	0
b) Lesioni all'epicarpo	10
c) Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
e) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO COLZA, SOIA e GIRASOLE

Art. 66 – Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorre dall'emergenza.

Art. 67 – Garanzia danni precoci

Soia e girasole

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/ 20 x mq per le cv monostelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, l'Impresa, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno-.

PRODOTTO LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

Art. 68 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;

e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo per il pisello e del 1 aprile per le altre colture.

Art. 69 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni di FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVA, FAVINO, PISELLI, CECI, LENTICCHIE destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Per il prodotto FAGIOLI nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme

Condizioni di assicurazione

secco. Per il prodotto PISELLI nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.

Sulla polizza di assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Sono in garanzia relativamente all'avversità eccesso di pioggia i danni da :

- formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione;
- a deroga **dell'art. 11 - Esclusioni lettera M)** mancata o non puntuale raccolta del prodotto.

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dagli eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo , sul prodotto residuo, verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

Art. 70 - Campioni

Per i prodotti sopra indicati, fermo restando quanto previsto **dall'art.24 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:

- due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso **dell'art.24 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**.

Art. 71 - Quantificazione del danno

A parziale deroga di quanto previsto **all'Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** - la quantificazione del danno deve essere eseguita per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nella polizza, fermo il resto.

Art. 72 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto **all'Art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto**, nel caso di danni precoci provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, l'Impresa risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto **all'Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui **all'art. 23 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**. Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO

Condizioni di assicurazione

Art. 73

A deroga dell'art. 54 – Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all' art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, termina alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni partita o appezzamento su cui insiste la produzione deve essere indicata, in polizza, il tipo di fioritura della specie (unifera o rifiorente).

Per la specie che prevede il tipo di fioritura rifiorente deve essere assicurata l'intera produzione ottenibile.

Art. 74

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella: fragole, fragoloni, fragoloni rifiorenti, fragoline di bosco

Classificazione		% danno
a)	Illesi	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazione media	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti asportati; frutti distrutti	100

PRODOTTO MAIS DA GRANELLA – MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA SEME - MAIS DOLCE – MAIS DA BIOMASSA

Art. 75 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, ha inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12 del 1 aprile.

Limitatamente all'avversità **vento forte**, la garanzia cessa, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Art. 76 – Condizioni di operatività della garanzia

Nel caso di danni precoci da:

- eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30 maggio;

e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure

Condizioni di assicurazione

- la morte di oltre il 50% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,

l'Impresa, su richiesta dell'Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui **all'art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.**

Art. 77 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.

Nella polizza di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nella polizza come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

MAIS DA GRANELLA

Sono assicurabili le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale. La garanzia riguarda il danno per la mancata o diminuita produzione per effetto delle avversità assicurate.

MAIS DA INSILAGGIO

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

MAIS DA BIOMASSA

La garanzia ha inizio dall'emergenza e cessa alla fase di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungano o eccedano il predetto stadio vegetativo.

La coltura deve essere obbligatoriamente irrigua.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

Condizioni di assicurazione

Per il prodotto mais dolce si precisa che il prodotto allettato in conseguenza delle avversità assicurate, e che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, viene considerato come danno di quantità.

Danno di qualità – Tabelle di liquidazione danni - Rischio Grandine

Per i prodotti Mais da insilaggio e biomassa, Mais da granella, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti,

MAIS DA INSILAGGIO E BIOMASSA

% Perdita di QUANTITA'	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di QUALITA' sul residuo	0	4	8	11	13	15	17	20	22

MAIS DA GRANELLA

% Perdita di QUANTITA'	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di QUALITA' sul residuo	0	3	7	10	11	12	14	16	18

PRODOTTO MELANZANE

Art. 78 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorre ad attecchimento avvenuto, si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque si estingue secondo le percentuali di prodotto assicurato da considerare fuori rischio, Convenzionalmente stabilite nella tabella seguente:

GRADUALITA' DI ESTINZIONE DELLA GARANZIA	
Giorni di trapianto	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio dalla data del trapianto
100	25
120	50
135	80
150	100

Dall'80° giorno, per i giorni di trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

Art. 79 - Operatività della garanzia

Sulla polizza, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 80

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Condizioni di assicurazione

Tabella

	% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi	0
b) Lesioni all'epicarpo	10
c) Lesioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75
f) Deformazioni molto gravi; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile

PRODOTTO PEPERONI

Art. 81 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque si estingue secondo le percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio, CONVENZIONALMENTE stabilite nella seguente tabella:

GRADUALITA' DI ESTINZIONE DELLA GARANZIA	
Giorni dal trapianto	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio dalla data di trapianto
100	25
120	50
135	80
150	100

Dall'80° giorno, per i giorni di trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

Art. 82 - Operatività della garanzia

Sulla polizza di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 83

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Condizioni di assicurazione

Tabella

	% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggiati, senza compressione dei tessuti	0
b) Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati	15
c) Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati	35
d) Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; lesioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso	60
e) Gravi percosse con lesioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 160 giorni dalla data del trapianto.

PRODOTTO POMODORO

Art. 86 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia ha inizio:

1. all'emergenza in caso di semina;
2. ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;

e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1 aprile.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre. Nel caso il prodotto sia stato colpito da grandine occorsa successivamente alle ore 12.00 del 1 luglio e che abbia provocato danni **gravi**, previo accordo scritto tra le Parti, la garanzia può essere prorogata dall'Impresa fino alle ore 12.00 del 10 ottobre. Sulla polizza di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita del diritto all'indennizzo. Per ogni partita deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita al diritto all'indennizzo.

Art. 85 – Operatività e delimitazione della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Relativamente alla garanzia eccesso di pioggia e a parziale integrazione di quanto disposto all'art. 31 – Oggetto della garanzia per il pomodoro la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza provocata dagli eventi che avvengono nei venti giorni antecedenti la maturazione di raccolta del prodotto.

Nel caso di danni da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

Condizioni di assicurazione

- la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m², tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq,
- l'Impresa, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno. Ai fini della valutazione del danno verrà considerato come prodotto da consumo fresco esclusivamente quello raccolto manualmente in funzione della scalarità di maturazione dello stesso.

Qualora non si verifichi la condizione di cui al comma precedente, la valutazione del danno verrà effettuata considerando il prodotto assicurato come da concentrato, con conseguente applicazione del corrispondente prezzo unitario e della specifica tabella convenzionale di cui al successivo art. 86.

Pomodori da industria

Art. 86

La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Tabella: pomodori da pelati

Classificazione	% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65
e) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80
f) Fiori (*) e frutti distrutti.	100

Tabella: pomodori da concentrati ed altre trasformazioni conserviere

Classificazione	% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	15
c) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
d) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55

Condizioni di assicurazione

e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	70
f)	Fiori (*) e frutti distrutti	100

POMODORI DA CONSUMO FRESCO

Art. 87

Per ogni partita deve essere indicata la varietà assicurata, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita del diritto all'indennizzo. Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

Classificazione		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Art. 88 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto **all'Art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto**, nel caso di danni precoci provocati da **eccesso di pioggia** che si siano verificati entro 30 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, l'Impresa risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto **all'Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività). Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci. In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui **all'art. 23 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

PRODOTTO RISO

Art. 89 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia per l'avversità **vento forte** ha inizio dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 15 maggio.

Condizioni di assicurazione

Relativamente all'avversità **vento forte** la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre il 30 settembre.

Art. 90 – Varietà riso tipo indica

In considerazioni delle caratteristiche agronomiche, le varietà di riso indicate al successivo comma ed appartenenti alla sottospecie INDICA, devono essere assicurate con polizza di assicurazione a parte e distinto rispetto alle altre varietà di riso.

Varietà tipo indica : Albatros – Adelio – Apollo – Arsenal- Artemide – Artiglio - Artico – Asia – Brezza - Cadet – Centro – CL26 – CL46 – CL71 – CL80 – CL XL 745 - Condor – Corimbo – CR LB1 – Ecco63 – Elettra – LB - Eolo – Ermes – Fast – Febo - Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giglio - Giano – Giove – Gladio – Libero - Mare cl – Mercurio – Ninfa – Oceano - Oscar – Perseo – Porto – Sagittario - Santerno – Saturno – Scudo - Sillaro – Sirio cl - Sprint – Tanaro – Teseo - Thaibonnet – Tigre – Urano - Zena.

Art. 91 - Dannodi qualità

Tabelle di liquidazione danni - Rischio grandine - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella :

DANNO DI QUANTITA'	MAGGIORAZIONE DI DANNO DA ATTRIBUIRE		
%	CLASSIFICAZIONE RISONE		
	TONDO MEDIO LUNGO B	LUNGO A	SUPERFINI da mercato interno
10	0	0	0
20	2	2	3
30	3	4	5
40	4	5	6
50	5	6	7
60	5	5	6
70	4	4	5
80	3	3	4
90	0	0	0
100	0	0	0

PRODOTTO TABACCO

Art. 92 - Oggetto dell'assicurazione e cessazione della garanzia

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco, secondo le norme dell'Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Limitatamente alla varietà Kentucky la cessazione della garanzia assicurativa avviene dopo 30 giorni dal termine della raccolta delle sei fogli apicali.

Condizioni di assicurazione

Art. 93 - Condizioni di operatività della garanzia

La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il limite di indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

Art. 94

Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive quattro foglie basali, sono:

- a) tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;
- b) tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell'eventualità che la suddetta pratica non sia effettuata.

In ogni caso, con riferimento alle suindicate evidenze, i quantitativi di tabacco da considerarsi in garanzia devono rispettare le quote di contingentamento ai fini del contributo comunitario (U.E.), riconosciuto al prodotto.

La valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale.

L'Impresa riconoscerà l'importo massimo di € 600,00 per ettaro o frazione di esso quale indennizzo convenzionale dei danni subiti da vento forte, subordinato al raddrizzamento delle piante nell'ambito della superficie interessata per l'evento in parola e sempreché detta avversità si intenda assicurata e risulti richiamata sulla polizza di assicurazione. Il danno massimo risarcibile non potrà comunque superare il 100% del valore assicurato.

Art. 95

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale - fermo il disposto dell'art. 93 primo e secondo capoverso - la valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al sopraindicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Art. 96

Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Condizioni di assicurazione

Art. 97

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** -, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

PRODOTTI VIVAI

PRODOTTO VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)

Art. 98

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti.

Art. 99

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale, la presenza di radici vitali di neoformazione. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale, la presenza di radici vitali di neoformazione.

Art. 100

La garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca e comunque non prima di 10 giorni dalla data di trapianto; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 101

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

Classificazione		% danno
a)	Illesi e/o con segni di percossa nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	0
b)	Lesioni interessanti il cilindro corticale e/o il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili.	10
c)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	40
d)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	70
e)	Per barbatelle innestate: percosse sul punto di innesto compromettenti la saldatura dei bionti; asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci lignificati Per barbatelle franche: asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci lignificati	100

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **lacerazione**.

Condizioni di assicurazione

Art. 102

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRI DI PORTINNESTI DI VITE)

Art. 103

Fermo quanto previsto dall'**art. 9 - Oggetto della garanzia**, la garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite ed ha inizio dalla schiusa delle gemme; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 104

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante od impalcato);
- del numero dei ceppi.

Art. 105

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

Art. 106

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

Classificazione		% danno
a)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio	0
b)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	30
c)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	55
d)	Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75
e)	Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio	100

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO

(VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE E VIVAI PIANTE DI OLIVO)

Art. 107

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno, con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

Condizioni di assicurazione

Art. 108

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 109

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella: vivai piante da frutto pomacee

Classificazione	% danno
a) Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide	0
b) Piante con qualche lesione rimarginata inferiore a cm.1,5 e/o rade lesioni rimarginate superiori a cm.1,5	15
c) Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm. 1,5 e/o qualche lesione rimarginata superiore a cm. 1,5	30
d) Piante con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 non rimarginate e/o numerose lesioni superiori a cm. 1,5 rimarginate e/o qualche lesione non rimarginata superiore a cm. 1,5 Rade lacerazioni – Piante sveltate	50
e) Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5 non rimarginate e/o lesioni che possono provocare lo spezzamento di uno o più (massimo tre) rami anticipati non sostituibili con altri e/o con qualche lacerazione.	70
f) Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato o possono provocare lo spezzamento di più rami anticipati, piante stroncate.	100

Tabella: vivai piante da frutto drupacee

Classificazione	% danno
a) Piante illese o con qualche lesione rimarginata inferiore a cm. 1,5 o rade lesioni rimarginate superiori a cm. 1,5	0
b) Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm.1,5 o qualche lesione rimarginata superiore a cm.1,5	10
c) Piante con numerose lesioni rimarginate superiori a cm. 1,5	20
d) Piante con rade lesioni non rimarginate inferiori a cm. 1,5	30
e) Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm. 1,5 o con qualche lacerazione	60
f) Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato danni irreparabili all'astone in particolare sotto alla linea d'impalco (inferiore a cm. 50).	100

Tabella: vivai di piante di olive

Classificazione	% danno
a) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide	0
b) Astoni con lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate	10

Condizioni di assicurazione

c)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate	30
d)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide ed i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate o non rimarginate, astoni con sveltamento apicale ed astoni gravemente compromessi nel loro normale accrescimento	65
e)	Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi; astoni stroncati	100

PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)

Art. 110

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, essa ha inizio:

- per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto,
- per i vivai di due anni dal 1° marzo,

e termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 111

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella: vivaio di un anno

Classificazione	% danno
a) Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
b) Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base	30
c) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	65
d) Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 70 cm dalla base	100

Tabella: vivaio di due anni

Classificazione	% danno
a) Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
b) Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno	40
c) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	70
d) Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno	100

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO)

Art. 112

La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia inizia alle ore 12.00 dell'1 maggio e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre.

Condizioni di assicurazione

Art. 113

Alla polizza di assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

Art. 114

A deroga di quanto previsto all'**art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** -, il sinistro deve essere comunicato alla Direzione dell'Impresa - Allianz S.p.A., Grandine, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 MILANO - entro le 24 ore dall'evento a mezzo telegramma.

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

Classificazione		% danno
a)	Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti	0
b)	Lesioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni	15
c)	Lesioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni	30
d)	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno	60
e)	Piante perdute	100

PRODOTTO NESTI DI VITE CERTIFICATI

Art. 115

Fermo quanto previsto dall'**art. 9 - Oggetto della garanzia** -, la garanzia riguarda i nesti (marze) ottenibili da sarmenti di viti certificate, immuni da ogni malattia o difetto ed utilizzabili per produrre talee innestate ed ha inizio dalla schiusa delle gemme; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 116

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- del numero dei ceppi.

Art. 117

I nesti per i quali viene prestata la garanzia si identificano con la gemma vitale e con i corrispondenti cm 3,5 di sarmento, di cui 2,5 cm sotto la gemma e 1,0 cm sopra la gemma.

Art. 118

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità limitatamente ai danni provocati dall'avversità grandine verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classificazione		% danno
a)	Nesti illesi, nesti con lesioni al cilindro corticale	0
b)	Nesti con lesioni cicatrizzate al cilindro centrale e/o midollo	50
c)	Nesti con lesioni non cicatrizzate al cilindro centrale e/o midollo, nesti con gemme accecate	100